

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 16

**Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di liquidazione delle comunità montane.**

(BURC n. 41 del 26 maggio 2021)

**Art. 1**

*(Modifiche e integrazioni alla normativa regionale  
in materia di liquidazione delle comunità montane)*

1. L'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 5 agosto 2016, n. 24](#) (Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#)), si interpreta nel senso che la facoltà attribuita al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, al fine di agevolare la liquidazione dei soppressi enti montani, con salvaguardia delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), non fa venir meno la distinta soggettività giuridica di ciascuna comunità montana e ognuna rimane esclusiva titolare dei rispettivi rapporti attivi e passivi, delle proprie strutture organizzative e dei relativi servizi di tesoreria, non potendosi in ogni caso confondere i loro patrimoni anche per obbligazioni a qualsiasi titolo sussistenti nei confronti di terzi.
2. Nei confronti delle comunità montane in liquidazione - enti locali per come previsto dall'articolo 2 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - trova applicazione l'articolo 159 del medesimo d.lgs. 267/2000.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della [l.r. 24/2016](#), è aggiunto il seguente: "4. Ferma restando la distinta soggettività giuridica di ogni singola comunità montana in liquidazione, per le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio ufficio, alla gestione della liquidazione e alla salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare dei soppressi enti montani, il commissario liquidatore è autorizzato ad eseguire il pagamento con le risorse del bilancio della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati - Acri con l'obbligo di provvedere alla successiva ripartizione della spesa a carico delle altre comunità montane in liquidazione secondo criteri di imputazione da determinarsi con formali provvedimenti amministrativi non appena si renderanno disponibili risorse presso le comunità montane stesse."
4. Il comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 21 dicembre 2018 n.47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) è sostituito dal seguente "3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della [l.r. 25/2013](#) sono prorogati al 31 dicembre 2022."